

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Paganini - Presidente

dott. Massimiliano Radici - Giudice

dott. Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../2021 posta in decisione all'udienza del 04/10/2022 e promossa

da

P.A., elettivamente domiciliato in ... presso lo studio degli avv.ti..., che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;

-RICORRENTE

contro

B.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in ... presso lo studio dell'avv...., che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/07/1984 in ...è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Milano, avvenuta nel corso del giudizio di separazione (conclusosi con sentenza n. ... del 2014) e tra loro non vi è più stata riunione.

Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Premesso che nelle more processuali la figlia S. è divenuta economicamente autonoma e ha cessato dal luglio 2021 la convivenza con la madre presso la casa coniugale, a sua volta alienata con suddivisione tra le parti del ricavato, deve precisarsi che la controversia resta confinata alla disamina della domanda della resistente avente ad oggetto la determinazione di un assegno divorzile in suo favore.

A tale proposito si osserva che deve accogliersi la domanda della resistente diretta a conseguire il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, seppure in un importo inferiore a quello richiesto.

Com'è noto, la recente sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 ha adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto ai pregressi orientamenti:

- a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti del passato;
- b) superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;
- c) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
- d) pariteticità dei criteri previsti all'art. 5, sesto comma, della L. n. 898 del 1970;
- e) abbandono di una concezione astratta del criterio di "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi", a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;
- f) valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;

g) valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.

Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno dunque abbandonato la prospettiva individualista fatta propria dalla Corte nella pronuncia n. 11504 del 2017, valorizzando il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.

Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà procedere secondo l'iter logico sopra delineato.

In primo luogo, il Giudicante dovrà comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico - patrimoniali delle parti e, qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge sul divorzio.

In particolare, il Decidente dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.

All'esito di tali valutazioni dovrà infine quantificare l'assegno divorzile, rapportandolo non al progresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.

A sostegno della sua opposizione, il ricorrente adduceva sia il miglioramento della condizione patrimoniale della B. derivante dall'incasso della somma di Euro 120.000 dalla vendita della casa coniugale, sia la piena capacità lavorativa della controparte, da anni impegnata in attività di lavoro non regolarizzate in qualità di colf idonee ad assicurarle il sostentamento; al contrario, la convenuta ha lamentato la riduzione della sua attività lavorativa con sostanziale dimezzamento delle sue entrate dalla somma mensile di Euro 800 dell'epoca della separazione a quello di Euro 400- 500 al mese e fatto presente come la sua parte del corrispettivo per la vendita della immobile non fosse neppure sufficiente all'acquisto di una nuova abitazione, mentre la controparte poteva contare sulla casa della convivente.

Nel caso concreto, oltre a doversi considerare la lunga durata del rapporto matrimoniale, da cui sono nate due figlie, cui la convenuta ha prestato le sue cure genitoriali rinunciando alla sua attività professionale di gestione di un bar per dedicarsi a meno redditizie attività non stabilizzate (circostanza dedotta sin dal primo atto costitutivo e non contestata dal P.), deve osservarsi che, previa valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti basata sulle allegazioni documentali, persiste tra i due coniugi un rilevante divario tra le rispettive capacità reddituali; in effetti, se è vero che il P. ha subito il licenziamento per il superamento del periodo di comporto, percependo l'indennità Naspi di Euro 1.000, è pure vero che egli non si trova più costretto a fare fronte al mutuo della casa ed al finanziamento su di lui gravanti all'epoca della separazione e che egli può, comunque, contare sia sulla somma ricavata dalla vendita dell'abitazione coniugale, sia sul T.F.R., mentre la B. dovrà comunque utilizzare la sua parte del prezzo dell'alienazione immobiliare per l'acquisto di un appartamento o per sostenere un canone locativo potendo fare

affidamento solo su introiti da lavori non regolarizzati, destinati fatalmente a ridursi con l'avanzare dell'età.

Allo stesso tempo, tuttavia, non può neppure trascurarsi la circostanza dell'introito ad opera della convenuta di una somma superiore a Euro 41.000 derivante dall'acquisto di un biglietto del Superenalotto nel 2021; in effetti, pur avendo la resistente dichiarato come l'acquisto del biglietto sia stato effettuato dalle figlie (circostanza non provata), deve, altresì, rilevarsi come l'accredito sia stato eseguito sul conto della madre nonostante la figlia sia titolare di un proprio conto e come una parte della somma sia stata utilizzata per un investimento in favore non solo delle figlie ma della stessa madre.

All'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta consegue la declaratoria dell'obbligo del P. di versare la quota del 40% del Trattamento di Fine Rapporto maturato nel periodo dal 21/07/1984 (data di celebrazione del matrimonio) sino alla data di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Alla stregua di tali considerazioni appare equo porre a carico del P. un assegno divorzile pari all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, ossia Euro 150 come maggiorato dall'intervenuta rivalutazione, oltre l'ulteriore rivalutazione annua ISTAT dal gennaio 2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.

Alla stregua dell'accoglimento della domanda della convenuta diretta a conseguire la determinazione di un assegno divorzile, deve condannarsi il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente con il versamento diretto in favore dell'E., a condizione della definitiva ammissione della B. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione del 50% alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:

1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/07/1984 in Rescaldina, ordinando l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 34, parte II, serie A, anno 1984;

2) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta un assegno divorzile di Euro 150 così come incrementato dalla rivalutazione maturata fino alla presente sentenza, oltre la rivalutazione annua dal gennaio 2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;

3) Dichiara il P. tenuto al versamento in favore della controparte della quota del 40% del Trattamento di Fine Rapporto maturato nel periodo dal 21/07/1984 (data di celebrazione del matrimonio) sino alla data di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente nell'importo di Euro 4.040 per compensi, oltre il rimborso spese forfetario al 15%, l'IVA ed il CPA, con il versamento in favore dell'E., a condizione della definitiva ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Conclusione

Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 4 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.